



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI NATURA INTELLETTUALE.
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**(PARTE SPECIALE)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER LA RAPPRESENTANZA
CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA
IN AMBITO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE
A LEGALI ESTERNI**

(Adottato in data 07.08.2018)



INDICE

PARTE GENERALE

PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Servizi intellettuali e tipologie contrattuali

Art. 3 Esclusioni.

Art. 4 Presupposti per il ricorso a professionalità esterne, regole generali.

Art. 5 Presupposti specifici per l'affidamento di incarichi e consulenze.

Art. 6 Presupposti specifici per l'affidamento di appalti di servizi.

Art. 7 Valutazioni di merito sulla necessità di ricorrere a professionalità esterne.

PARTE II – PROCEDURE PER LA SCELTA DI PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 8 Principi e norme generali

Art. 9 Affidamento di incarichi esclusi dall'applicazione del Codice appalti

Art. 10 Affidamento delle consulenze, escluse dall'applicazione del Codice Appalti.

Art. 11 Affidamento di consulenze e servizi intellettuali soggetti al Codice Appalti.

Art. 12 Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati

Art. 13 Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti.

Art. 14 Requisiti speciali

Art. 15 Clausola antielusiva.

Art. 16 Interpretazione estensiva

PARTE III - ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Art. 17 Istituzione ed efficacia degli Elenchi

Art. 18 Presupposti e conseguenze dell'iscrizione

Art. 19 Termini e modalità per la richiesta di iscrizione.

Art. 20 Procedimento di iscrizione e relativi termini.

Art. 21 Cancellazione

Art. 22 Comunicazioni e pubblicità.

Art. 23 Eventuali Sezioni e Classi

Art. 24 Valutazione periodica degli iscritti.



PARTE SPECIALE

ISTITUZIONE DI ELENCHI DI LEGALI QUALIFICATI

ART. I - Oggetto e ambito di applicazione

ART. II - Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori

ART. III - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

ART. IV - Iscrizione nell'Elenco

ART. V - Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco

ART. VI - Condizioni di affidamento – Disciplinare d'Incarico

ART. VII - Corrispettivo - Attività di domiciliazione

ART. VIII - Liquidazioni

ART. IX - Cancellazione dall'Elenco

ART. X - Registro

ART. XI - Pubblicità

ART. XII - Privacy

ART. XIII - Norme di rinvio



PARTE GENERALE

PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento per l'affidamento di incarichi di natura intellettuale, consulenze e prestazioni professionali (da ora anche solo "Regolamento") disciplina le procedure di affidamento esecuzione e monitoraggio, dei contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e qualificabili come incarichi, consulenze e appalti, secondo quanto precisato ai successivi artt. 9-11. Il Regolamento trova applicazione, sussistendone i presupposti, quale che sia la forma assunta dall'affidatario, (persona fisica, associazione professionale, ente o società) - da ora anche "professionista" ed a prescindere dall'importo del contratto oggetto di affidamento. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, la disciplina regolamentare è da intendersi automaticamente integrata dalle eventuali norme specifiche di ciascun settore, e dalle previsioni cogenti degli ordinamenti professionali di riferimento. I servizi prestati ai sensi del presente Regolamento hanno sempre natura di lavoro autonomo e mai di lavoro subordinato.

Art. 2 Servizi intellettuali e tipologie contrattuali

I servizi di natura intellettuale, disciplinati dal Regolamento, sono le prestazioni d'opera intellettuale (cfr. Artt. 2229 e seguenti, del Codice civile), ivi comprese quelle relative a professioni per le quali non sia prescritta la iscrizione in appositi albi o elenchi professionali. Ai fini del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - "Codice appalti" i servizi di natura intellettuale sono tutti qualificabili come "appalti di servizi", anche se taluni ne sono attratti mentre altri ne risultano esclusi dall'applicazione.

I Servizi ai fini del presente Regolamento, saranno qualificati in ragione dell'oggetto specifico di ciascun contratto, ricorrendo alle definizioni ed al regime di responsabilità civilistici.

In particolare si individuano le seguenti tipologie contrattuali:

1) incarichi professionali

Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i contratti hanno sempre natura di incarico professionale, sottratto all'ambito di applicazione Codice appalti :

- Difesa in giudizio;



- Difesa in procedure pre-contenziose o alternative al contenzioso;
- Consulenza legale presupposta ai due precedenti incarichi o con essi connessa;
- Consulenza legale ex art. 17 d.lgs. 50/2016;
- elenco ex art. 17 d.lgs. 50/2016.

2) **consulenze,**

S'intende consulenza laddove è prevalente l'apporto personale del professionista, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo gli artt. 2230 e seguenti del Codice civile;

Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i seguenti contratti hanno natura di consulenza:

- Consulenze legali
- Consulenze fiscali
- elenco ex art. 17 d.lgs. 50/2016

3) **appalto di servizi professionali**

Ove le prestazioni, pur astrattamente riconducibili alle tipologie seguenti, costituiscano di fatto una forma di esternalizzazione di servizi ordinari e ripetitivi, che necessitano di una organizzazione di tipo imprenditoriale, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di appalto di servizi secondo gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.

Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i contratti hanno natura di appalti di servizi professionali,

- Progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura
- Servizio di medico competente
- Assistenza continuativa in materia fiscale tributaria e del lavoro
- Servizi di assistenza e implementazione sistemi informatici
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione
- Assistenza in materia di procedure di qualità
- Supporto e assistenza nei rapporti con i media

Art. 3 Esclusioni.

Il Regolamento non si applica :

- ai contratti di lavoro subordinato,



- ai rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo dell'Azienda, - ai rapporti tra ASET S.p.A. e i soggetti istituzionali quando operano nell'esercizio delle loro funzioni,
- ai servizi disciplinati e non dal Regolamento adottato da ASET S.p.A. per l'affidamento di servizi e forniture diversi da quelli intellettuali,
- alle nomine di soggetti esterni in commissioni di concorso o di gara d'appalto;

Non sono disciplinati dal Regolamento i rapporti con soggetti che effettuano *stages* o tirocini, comunque denominati, presso ASET S.p.A., anche ove per tali attività venga previsto da parte della stessa ASET S.p.A. o di soggetti terzi un rimborso spese; tali attività si caratterizzano per la esclusiva o prevalente finalità di acquisizione da parte dello stagista o tirocinante di esperienza di lavoro e professionale, nell'ambito di apposti programmi e progetti con soggetti pubblici statali regionali e locali.

Art. 4 Presupposti per il ricorso a professionalità esterne, regole generali.

Il ricorso a professionalità esterne per l'esecuzione dei servizi oggetto del Regolamento presuppone che sia stata esperita una preliminare valutazione interna volta ad accertare che ASET S.p.A. non disponga al proprio interno di figure professionali e/o strutture idonee all'esecuzione o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare quelle di cui dispone, non superabile neppure ricorrendo a variazioni gestionali e organizzative che siano effettivamente possibili e realizzabili in tempi utili.

Gli incarichi e le consulenze possono essere conferiti soltanto per esigenze specifiche, definite e temporanee, che richiedono elevata professionalità. Il relativo fabbisogno deve avere carattere occasionale e transitorio, per compiti a corredo e supporto delle attività svolte internamente dai competenti Uffici, non potendo il consulente o l'incaricato sostituire il personale dipendente nelle proprie ordinarie mansioni o in quelle attribuibili in ragione delle professionalità presenti e dei relativi carichi di lavoro. Non è comunque esclusa aprioristicamente la legittimità di eventuali consulenze consecutive nel tempo e relative al medesimo ambito o settore disciplinare, ove ricorrano peculiari presupposti di complessità e mutevolezza/obsolescenza dei contenuti e delle norme tecniche o giuridiche.

ASET S.p.A. non ricorrerà a contratti di lavoro autonomo e affidamento di servizi intellettuali per sopperire a carenze in organico e ottenere l'esecuzione di prestazioni aventi il carattere del lavoro subordinato.



La valutazione di merito tiene conto, con riferimento specifico alla materia che si intende sottoporre a consulenza, non solo dei titoli astrattamente idonei posseduti dai soggetti appartenenti al personale dipendente, ma anche dei seguenti elementi di valutazione:

- a) specifica professionalità dei dipendenti stessi;
- b) loro esperienza nella materia;
- c) livello di autorevolezza professionale richiesto, nell'interesse della Società e per un utile confronto con terzi;
- d) contestuali impegni e carichi di lavoro del personale.

Art. 5 Presupposti specifici per l'affidamento di incarichi e consulenze.

L'affidamento di incarichi e consulenze risponde al fabbisogno di professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione derivante da titoli, competenze, esperienza specifica, non reperibile all'interno della struttura aziendale ed a condizione che:

- l'oggetto della consulenza corrisponda ad attività istituzionali di ASET S.p.A., o sia comunque riconducibile agli interessi alla cui tutela è preposta, in funzione del fabbisogno e dei fenomeni socio-economici e culturali connessi, anche per l'attuazione degli obiettivi istituzionali della società;
- l'oggetto dell'incarico o della consulenza sia coerente rispetto al relativo fabbisogno aziendale, avendo riguardo alle priorità individuate con atti ufficiali;
- la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata, non potendo il consulente rappresentare risorsa esterna equivalente e alternativa al personale in servizio;
- siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggetto e compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva determinazione. E' ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari. L'eventuale proroga di contratti di consulenza o incarichi costituisce unicamente strumento utile a consentire l'ultimazione oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

Art. 6 Presupposti specifici per l'affidamento di appalti di servizi.

Nel caso di appalti di servizi, il ricorso a professionalità esterne può rispondere anche all'esigenza di esternalizzare l'esecuzione di attività di competenza di ASET S.p.A.:



- in ragione dell'organizzazione aziendale e di decisioni gestionali che possono condurre anche alla ripetizione di appalti con contenuto analogo o uguale in anni consecutivi (es. consulenza fiscale e del lavoro per adempimenti quotidiani e ripetitivi), anche in assenza di particolare complessità della materia;
- in ragione della complessità della materia, derivante non dalla necessità di titoli/competenze/esperienza diversi o superiori rispetto a quelli di cui dispone il personale interno, bensì dalla necessità di un apporto integrato e coordinato di tali professionalità, non conseguibile ricorrendo al personale interno.

In tali casi, il fabbisogno può avere carattere di regolarità, non eccezionale e transitorio, e può costituire una forma di esternalizzazione di funzioni e attività di competenza degli Uffici di ASET S.p.A.

Art. 7 Valutazioni sulla necessità di ricorrere a professionalità esterne.

Le valutazioni di merito, inerenti l'effettività e l'attualità del fabbisogno e della impossibilità di utilizzare risorse interne, con conseguente necessità di ricorrere a professionalità esterne, sono effettuate da ASET S.p.A., congiuntamente dai Direttori di Macro Area amministrativa e tecnica in qualità di soggetti all'uopo individuati dallo Statuto societario. Dette valutazioni terranno conto, sia dei titoli astrattamente idonei posseduti dai soggetti appartenenti al personale dipendente, che dei seguenti elementi:

- specifiche professionalità/competenza/esperienza, in rapporto alla complessità/rilevanza dell'oggetto specifico oggetto dell'incarico o della consulenza;
- utilizzo e utilità del prodotto del servizio, tenuto conto anche dell'impatto che potrà avere, sul personale interno e su soggetti terzi, in ragione dell'autorevolezza dell'esecutore/della fonte;
- allocazione attuale e programmata di risorse/funzioni/carico di lavoro dei vari Uffici e dipendenti.

Di tali valutazioni sarà dato conto nell'atto dirigenziale che dispone l'incarico.



PARTE II – PROCEDURE PER LA SCELTA DI PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 8 Principi e norme generali

Per ciò che concerne la scelta dei professionisti cui conferire i contratti, salvo in ogni caso il rispetto dei principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della legge 241/1990 nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti che ne siano diretta e generale attuazione, si applica la disciplina di cui ai seguenti articoli.

Le procedure utilizzabili per le finalità di cui al comma 1 sono quelle di cui al Codice degli Appalti e sono sinteticamente riportate **nell'Allegato 1** del presente Regolamento.

Per la procedura comparativa può essere riproposto lo schema procedimentale delle gare di appalto, in applicazione di quanto previsto dal Codice Appalti.

Si applicano in ogni caso i principi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al Codice Etico e delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs 39/2013 e s.m.i.) nonché delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Sono altresì non prescindibili le normative di certificazione a cui la Società si attiene e quelle in materia di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 in attuazione del modello organizzativo-gestionale adottato dalla Società.

Art. 9 Affidamento di incarichi esclusi dall'applicazione del Codice appalti

Gli incarichi di cui all'art. 17 del Codice appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidati secondo il fabbisogno e le motivate valutazioni di ASET S.p.A., secondo una logica comparativa.

La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in volta più significativi, rispetto allo specifico oggetto dell'incarico, e potranno attenersi a profili connessi con:

- intuitus personae, derivante anche da precedenti attività e rapporti con ASET S.p.A.,
- professionalità verificate da curriculum vitae,
- alta specializzazione (anche universitaria), nella materia relativa all'incarico,
- comprovata affidabilità del professionista, connessa anche con la sua posizione sul mercato di riferimento,
- costo delle prestazioni e altri parametri economici,
- garanzie prestate,
- esiti di precedenti incarichi affidati da ASET S.p.A.,



- sinergie realizzabili con Comuni Soci di ASET S.p.A. e con altri soggetti gestori di Pubblici Servizi e loro associazioni o organizzazioni comuni.

L'elencazione che precede non è tassativa ed esaustiva. Si applicano altresì i principi di cui all'art. 4 del Codice Appalti.

Gli incarichi sono affidati ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).

La progettazione, relativamente agli incarichi, può avere carattere semplificato sintetico, potendo ASET S.p.A. concordarne l'oggetto specifico o singoli elementi specifici con il professionista incaricato (per es.: è sufficiente indicare che l'incarico è conferito per la difesa in giudizio, intendendo ASET S.p.A. opporsi alle domande/eccezioni/difese della controparte, senza che sia necessario predeterminare il tipo di giudizio da intraprendere o la posizione da assumere in giudizio, presupponendo tali contenuti l'apporto professionale che darà l'incaricato).

Art. 10 Affidamento delle consulenze, escluse dall'applicazione del Codice Appalti.

Le consulenze di cui all'art. 17 del Codice Appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidate ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).

Si applicano altresì i principi di cui all'art. 4 del Codice appalti.

Le procedure per la scelta dei professionisti sono effettuate in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 9, del presente Regolamento.



La progettazione presupposta all'affidamento di consulenze deve essere almeno sufficiente e idonea a identificare:

- oggetto;
- durata;
- luogo di esecuzione;
- compenso;
- elaborati/risultati da ottenere all'esito.

L'istruttoria e la valutazione sarà curata dal Servizio Contratti e Appalti.

Art. 11 Affidamento di consulenze e servizi intellettuali soggetti al Codice Appalti.

L'affidamento avviene con le procedure di cui al Codice Appalti:

- previsioni di cui agli artt. 23 e seguenti e 154 e seguenti, per i servizi di architettura e ingegneria - previsioni generali, per tutti gli altri.

La selezione dei concorrenti avviene sulla base delle previsioni del Codice Appalti -si veda l'Allegato 01 al presente Regolamento. La selezione delle offerte avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo o di miglior rapporto costo-efficacia.

Si applicano i principi di cui all'art. 30 del Codice Appalti.

La progettazione delle prestazioni è redatta in conformità alle previsioni di cui al Codice appalti e l'istruttoria e la valutazione sarà curata dal Servizio Contratti e Appalti..

Art. 12 Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati

Ove non si debba provvedere mediante pubblicazione di un bando o di un avviso, ASET S.p.A. può attingere da Elenchi di Professionisti appositamente istituiti. Ciascun Elenco sarà articolato in una o più Sezioni, secondo criteri di competenza e/o economici, nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente.

L'utilizzo degli Elenchi ed il loro aggiornamento è comunque sottoposto all'esito delle attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti affidati, secondo quanto prescritto dal Regolamento.

Art. 13 Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti.

Non possono essere conferiti contratti di cui al Regolamento a soggetti che non siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Appalti, e norme collegate, e dei



requisiti speciali prescritti in ragione del tipo di prestazione oggetto del contratto da eseguire. I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque qualora richiesto da ASET S.p.A.. In nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di terzi (professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico ad ASET S.p.A.. Si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi, ivi comprese e specialmente quelle di cui all'art. 42 del Codice Appalti e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 14 Requisiti speciali

Per ciascun affidamento sono determinati i requisiti di idoneità e capacità proporzionati e imprescindibili per l'esecuzione dei servizi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 15 Clausola antielusiva.

In nessun caso, l'applicazione del presente Regolamento dovrà essere orientata, interpretata o avere comunque l'effetto di sottrarre il comportamento di ASET S.p.A. agli obblighi di legge o eluderne prescrizioni.

Art. 16 Interpretazione estensiva e rispetto MOG231

ASET S.p.A. si attiene, per quanto compatibili, alle norme del Regolamento anche per le ipotesi in cui partecipi mediante proprio voto o adesione a procedure di selezione di professionisti o comunque di operatori economici, non di sua esclusiva autonoma competenza, ma in sede collegiale insieme con altri soggetti o enti.

Laddove i consulenti o terzi, in base alla tipologia e natura del rapporto instaurato, siano destinatari di regole previste dal Modello 231 (comprensivo di Codice Etico, Protocolli, Procedure, Istruzioni operative e Regolamenti) si procederà a prevedere, nei rispettivi contratti apposita clausola in cui gli stessi dichiarino di essere a conoscenza di tali regole e di obbligarsi a rispettarle, oltre alle specifiche clausole sanzionatorie per il caso di inosservanza, come previsto dal "Sistema disciplinare" del Modello 231.



PARTE III - ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Art. 17 Istituzione ed efficacia degli Elenchi

ASET S.p.A. può istituire uno o più Elenchi di professionisti, nei quali a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria e/o limiti di legge.

Può altresì, dandone adeguata pubblicità e nel rispetto dei principi a tutela di mercato e concorrenza, iscrivere d'ufficio (salvo loro rinuncia) gli operatori economici con i quali abbia intrattenuto rapporti contrattuali.

Dell'eventuale istituzione di ciascun Elenco è data previa notizia sul sito internet di ASET S.p.A., mediante pubblicazione di specifico "Avviso" contenente la disciplina applicabile alle relative iscrizioni.

Con riferimento a ciascun Elenco, possono essere istituiti sistemi di valutazione degli operatori economici iscritti e da iscrivere/cancellare, che possono operare mediante meccanismi premiali/sanzionatori, anche automatici, utili a garantire il contemperamento e l'orientamento del principio di rotazione, in funzione del mantenimento di adeguati standard qualitativi e prestazionali a favore di ASET S.p.A..

Art. 18 Presupposti e conseguenze dell'iscrizione

Salvi i casi in cui è disposto d'ufficio (cfr. Art. 17) l'inserimento in Elenco presuppone la richiesta dell'interessato. In ogni caso ed è disposto sulla base delle sue attestazioni, circa il possesso dei requisiti necessari e l'insussistenza di ragioni ostative per legge.

Il richiedente assume ogni responsabilità conseguente a dichiarazioni mendaci, salvi in ogni caso il potere di ASET S.p.A. di disporre la cancellazione e darne notizia alle competenti Autorità.

L'iscrizione non determina alcuna presunzione sul possesso dei requisiti attestati dall'interessato. L'effettivo affidamento di contratti ed il relativo pagamento sono subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, che sono assoggettate ai poteri di controllo e sanzionatori di ASET S.p.A. e di tutte le Autorità competenti.



Art. 19 Termini e modalità per la richiesta di iscrizione.

L'Avviso di istituzione di ogni Elenco, ed i suoi eventuali allegati, contengono le prescrizioni cui gli interessati dovranno attenersi, per richiedere ed ottenere l'iscrizione, con specifica indicazione di termini e modalità inderogabili. Potranno essere allegati anche modelli di dichiarazioni atti e documenti, che gli interessati dovranno utilizzare a tal fine. ASET S.p.A. potrà imporre modalità anche esclusivamente telematiche e potrà ricorrere a meccanismi automatici di iscrizione, mediante compilazione di appositi form reperibili on-line unitamente all'Avviso ed ai suoi eventuali allegati.

Art. 20 Procedimento di iscrizione e relativi termini.

Il procedimento di iscrizione è avviato nel momento in cui la relativa richiesta perviene validamente presso ASET, nelle forme e nei modi prescritti.

Salve diverse disposizioni nel relativo Avviso (o atti ad esso allegati), le richieste di iscrizione sono istruite secondo l'ordine di arrivo. La relativa istruttoria sarà conclusa nei termini ivi indicati e, in mancanza di indicazioni, entro il termine di aggiornamento dell'Elenco cui la richiesta è riferita.

Se non sono previsti e indicati termini diversi, ASET provvede all'aggiornamento con cadenza annuale di ciascun Elenco eventualmente istituito.

Nel caso di domande prive degli elementi essenziali, i termini procedurali per l'iscrizione non corrono e potrà avere luogo il rigetto in forma tacita.

Nel caso in cui siano necessari chiarimenti e/o integrazioni, ASET provvederà alla relativa richiesta, indicando i termini assentiti e la durata dell'eventuale proroga del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in cui, seppure richiesti, non pervengano le integrazioni e/o i chiarimenti necessari, l'istruttoria avrà esito negativo e l'interessato non sarà iscritto, salva la possibilità di riproporre la domanda successivamente nei termini ordinari. Si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 21 Cancellazione

Ciascun iscritto in Elenco potrà chiedere la propria cancellazione, che sarà disposta entro 30 giorni, con procedimento e provvedimento sommari.

La cancellazione può essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di legge e prescritti da ASET S.p.A.;



- casi di inadempimento e/o negligenza e/o malafede accertati, nell'esecuzione di contratti affidati da ASET S.p.A..

Nel caso di cancellazione disposta d'ufficio, il procedimento è condotto in conformità ai principi di cui alla legge 241/1990, in contraddittorio, per cui:

- è data comunicazione all'interessato dell'avvio
- l'interessato può partecipare e produrre atti/documenti
- il provvedimento conclusivo è motivato, con specifico riferimento ed eventuale richiamo anche *per relationem*, ai presupposti che lo hanno determinato.

A seguito della cancellazione, l'operatore economico interessato potrà chiedere di essere re-iscritto nell'Elenco. Ove la cancellazione consegua a gravi violazioni alle previsioni normative o contrattuali, l'iscrizione potrà essere rifiutata per i successivi anni, da un minimo di 1 a un massimo di 5. La misura e la motivazione saranno indicate nel provvedimento di cancellazione, in conformità alla disciplina dettata per ciascun Elenco.

Art. 22 Comunicazioni e pubblicità.

L'esito dei procedimenti di iscrizione e cancellazione è reso noto agli interessati esclusivamente mediante aggiornamento di ciascun Elenco e relativa pubblicazione sul sito internet di ASET S.p.A.

Art. 23 Eventuali Sezioni e Classi

Ciascun Elenco potrà essere articolato in Sezioni e/o Classi, tra le quali potranno essere suddivisi i professionisti iscritti. Le articolazioni potranno essere disposte ad esempio in ragione di anzianità di iscrizione, competenze specifiche, tipologie di contratti che possono essere conferiti loro.

Art. 24 Valutazione periodica degli iscritti.

Anche a prescindere dalle eventuali previsioni degli specifici meccanismi valutativi di cui all'art. 17 ultimo comma, in conformità alle norme di legge ed alle proprie procedure di qualità, ASET S.p.A. assoggetta a valutazione periodica gli operatori iscritti nei suoi Elenchi. L'esito della valutazione può determinare la mera permanenza dell'operatore in Elenco, ovvero il riconoscimento di particolari suoi meriti, cui ASET S.p.A. potrà fare riferimento ai fini dell'applicazione del temperamento e dell'orientamento del principio di rotazione.



Nel caso in cui, nel corso della valutazione, emergano presupposti idonei a far ritenere che la valutazione stessa possa avere esito negativo, l'istruttoria sarà completata in contraddittorio con l'interessato, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990. L'esito negativo può determinare la cancellazione dell'operatore iscritto, nonché l'accertamento di particolari suoi demeriti, cui conseguiranno tutti i provvedimenti atti e comportamenti contemplati dalle norme di legge e dalla disciplina specifica dettata per ciascun Elenco. Anche a tali valutazioni negative ASET S.p.A. potrà fare riferimento ai fini dell'applicazione del temperamento e dell'orientamento del principio di rotazione.



PARTE SPECIALE

ISTITUZIONE DI ELENCHI DI LEGALI QUALIFICATI

ART. I - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati esterni per la rappresentanza, la difesa, l'assistenza stragiudiziale e/o giudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, tributarie e contabili in cui è parte ASET S.p.A., secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50/2016, ovvero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

2. Sono esclusi dal presente Regolamento, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito: "Codice Appalti"), per la cui disciplina si richiama in applicazione integrale.

ART. II - Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Servizio Contratti e Appalti, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale e Consiglio di Stato;
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Giudice di Pace, Corte di Appello, Cassazione Civile;
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile;
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale;
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.



3. L'inserimento in una ed esclusiva Sezione dell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo articolo III. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso sull'Albo Pretorio on line del Comune di Fano, dei Comuni Soci e sul sito istituzionale di ASET S.p.A. – Sez. Bandi e gare. L'elenco così formato avrà valore per tutto il quinquennio 2018 - 2023.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. L'aggiornamento sarà oggetto di apposito atto formale e sarà pubblicato sul sito di ASET S.p.A..

4. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, ASET S.p.A. si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Anche relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, ASET S.p.A. ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Elenco.

6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori di ASET S.p.A. soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

7. La scelta del Legale nell'ambito di ciascuna Sezione avverrà a rotazione e previa procedura di cui al seguente articolo V.

ART. III - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;



- b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) capacità a contrarre con la P.A;
 - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni.
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione:
- f) si trovino in conflitto di interessi a norma dell'art 24 del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31/01/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014 ss.m.i.);
 - g) abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause di qualsiasi tipologia e valore promosse a qualsiasi titolo contro ASET S.p.A..
3. La sussistenza del requisito di cui al precedente punto 1) è condizione per la permanenza nell'Elenco; la sopravvenienza, in costanza di iscrizione, di una tra le situazioni previsti al precedente punto 2), comporta l'obbligo di cancellazione immediata dall'Elenco ed il divieto di conferimento incarichi.

ART. IV - Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della Sezione dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) Autocertificazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 ss.m.i., in ordine al possesso dei seguenti requisiti:
 - l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - l'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la P.A.;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;



- b) Curriculum vitae professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro ASET S.p.A. o in conflitto con gli interessi del medesimo per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) L'impegno a rendere gratuitamente ad ASET S.p.A., in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) Copia del codice fiscale e della partita IVA;
- h) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- i) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 55/2014.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. ASET S.p.A. si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete devono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, pena esclusione .
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.



ART. V - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta motu proprio dal Presidente e legale rappresentante di ASET Spa, sentito il Direttore di Macro Area Amministrativa o dal Direttore di Macro Area Tecnica in relazione alla fattispecie a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali del contendere.

2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, in maniera trasparente e nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore di ASET S.p.A., assicurando idonea rotazione tra gli iscritti nella stessa sezione ed attingendo dall'Elenco nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tipologia e valore del contenzioso;
- b) anzianità di iscrizione all'Albo Professionale;
- c) abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
- d) Foro di competenza della causa da affidare;
- e) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- f) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- g) disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato da ASET S.p.A..

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ASET S.p.A., per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato. Il professionista dovrà altresì dichiarare che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata da ASET S.p.A. nel provvedimento d'incarico, provvederà al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, senza nulla pretendere da ASET S.p.A. medesima.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro ASET S.p.A. per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa ASET S.p.A..

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con ASET S.p.A..

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del



diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. VI - Condizioni di affidamento – Disciplinare d'incarico

1. Il disciplinare d'incarico con il quale verranno conferite le prestazioni professionali, dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato e corrisposto con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 ss.m.i.;
- c) i compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura minima del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- d) qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata da ASET S.p.A. nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più ASET S.p.A.. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata da ASET S.p.A. nel provvedimento, d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre ASET S.p.A. liquiderà solo la differenza tra gli importi.
- e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente ASET S.p.A. sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite colloquio diretto con il Presidente e/o il Direttore di Macro Area competente;



- g) l'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere ad ASET S.p.A. in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. VII - Corrispettivo - Attività di domiciliazione

1. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
2. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

ART. VIII - Liquidazioni

1. La liquidazione della parcella dovrà avvenire, a conclusione del singolo grado di giudizio, nel termine di giorni 30 decorrenti dall'invio della fattura, secondo le modalità di legge.
2. Preventivamente all'invio della fattura, è fatto obbligo per il professionista di inviare telematicamente notula pro forma al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.
3. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. Per i giudizi amministrativi, la parcella sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito, con esclusione di corrispettivi limitatamente alla fase cautelare, se non giustificabili a titolo di rimborso spese.
4. Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela di ASET S.p.A. non precedentemente prodotti, nonché il fascicolo di parte.
5. Nel provvedimento di incarico può essere prevista l'anticipazione da parte di ASET S.p.A. delle spese (C.U., bolli vari, notifiche, spese di viaggio se rilevanti), necessarie per lo svolgimento dell'attività.



ART. IX - Cancellazione dall'Elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o delle associazioni di professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. X - Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti", la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Contratti e Appalti che ne curerà gli aggiornamenti e la collocazione nell'apposita sezione del sito aziendale in "Amministrazione trasparente".

ART. XI - Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori di ASET S.p.A. e gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, ASET S.p.A. attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Fano e sul portale Web istituzionale.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico sono pubblicate ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, a cura del Servizio Contratti e appalti, sulla base di una comunicazione del Settore competente, sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

ART. XII - Privacy

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si informa che:


- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse di ASET S.p.A.;



- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'Elenco di cui al precedente art. 2.

ART. XIII - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

ASET S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Fiorinalli




ALLEGATO 01

PROCEDURE UTILIZZABILI

SERVIZI SOGGETTI AL D.LGS. 50/2016 – PARTE GENERALE

Importo in Euro	Procedura	Criterio di aggiudicazione
Inferiore a 40.000	Affidamento diretto	PPB/OEPV
Inferiore a 221.000	Negoziata senza previo bando, minimo 10 inviti	PPB/OEPV
Pari o superiore a 221.000	Aperta/Ristretta sopra soglia UE	OEPV

La sigla PPB sta per "prezzo più basso", la sigla OEPV sta per "offerta economicamente più vantaggiosa".

SERVIZI SOGGETTI AL D.LGS. 50/2016 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Importo in Euro	Procedura	Criterio di aggiudicazione
Inferiore a 40.000	Affidamento diretto	PPB/OEPV
Inferiore a 100.000	Negoziata senza previo bando, minimo 5 inviti	PPB/OEPV
Inferiore a 221.000	Aperta/Ristretta sotto soglia UE	OEPV
Pari o superiore a 221.000	Aperta/Ristretta sopra soglia UE	OEPV

La sigla PPB sta per "prezzo più basso", la sigla OEPV sta per "offerta economicamente più vantaggiosa".

CONSULENZE E INCARICHI NON SOGGETTI AL CODICE APPALTI

Procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di buon andamento e imparzialità. Fermi gli obblighi procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Nel rispetto comunque delle normative di settore. La procedura comparativa si svolge con il seguente iter procedimentale:

- determinazione del fabbisogno (da parte dei Direttori di Macro Area con nomina del RUP);
- elaborazione del fabbisogno e redazione degli elaborati utili a identificare le prestazioni (oggetto, durata, costo, modalità e luogo di esecuzione...) ovvero a individuare e predeterminare i criteri per la relativa identificazione (istruttoria da eseguirsi da parte del RUP nominato con il supporto del Servizio Contratti ed Appalti);
- individuazione di operatori economici qualificati (ricorrendo alla pubblicazione di avvisi, alla consultazione di Elenchi o Albi, anche quelli eventualmente tenuti da soggetti istituzionali);
- interpello di uno o più operatori economici qualificati (di regola almeno due);



- eventuale integrazione istruttoria, anche in contraddittorio con gli operatori interpellati, nel rispetto dei principi generali;

- scelta dell'operatore e verifica sul possesso dei requisiti prescritti (mediante acquisizione di relative dichiarazioni sostitutive ed eventuale documentazione a comprova).

La procedura comparativa può aver luogo anche in forma concorsuale, nel qual caso la lex specialis è dettata da ASET S.p.A. nel rispetto dei principi generali.

ASET S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Reginelli



